



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.
- Articolo 3 - Nomina componenti della Commissione
- Articolo 4 - Convocazione della Commissione
- Articolo 5 - Riunioni della Commissione
- Articolo 6 - Decisioni della Commissione
- Articolo 7 - Verbale della Commissione
- Articolo 8 - Espressione del parere
- Articolo 9 - Richiesta di autorizzazione
- Articolo 10 - Sopralluoghi e decisioni della Commissione
- Articolo 11 - Ufficio di Segreteria della Commissione
- Articolo 12 - Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti
- Articolo 13 - Sanzioni
- Articolo 14 - Entrata in vigore



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

Articolo 1
(Oggetto)

1. Le presenti norme, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con la locuzione "locali" si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi, anche all'aperto, destinati allo spettacolo ove accede il pubblico, nonché tutti i servizi e disimpegni annessi all'attività dello spettacolo stesso.

Articolo 2

(Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.)

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", è competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., preliminare o meno, al rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone, ove hanno luogo trattenimenti o spettacoli di qualsiasi genere, sia a pagamento che gratuiti.

In particolare, la C.C.V.L.P.S. è competente:

- per i locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- per altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori, comprese le manifestazioni a carattere temporaneo;
- per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno;
- locali di trattenimento: vale a dire i locali destinati ad attrazioni varie ossia aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli; e ancora, locali multiuso, adibiti ordinariamente ad attività non soggette al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli, con capienza superiore a 200 persone;
- auditori e sale convegni;
- sale da ballo e discoteche.
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- piscine natatorie pubbliche.

Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

2. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
 - d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968;
 - e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Articolo 3
(Nomina componenti della Commissione)

1. La Commissione è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta:
 - a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
 - c) dal Dirigente Medico della Azienda Sanitaria, o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Coordinatore dell'area tecnica, o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:
 - a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
 - b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.
3. I membri aggregati sono nominati, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.
4. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.
5. L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'A.R.P.A., in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.
6. Della Commissione possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.
7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.
8. Le deleghe di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), e comma 2, lett. b), devono essere conferite con atto scritto.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

9. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.
10. La Commissione dura in carica tre anni.
11. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina.
12. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

Articolo 4
(Convocazione della Commissione)

1. La Commissione è convocata dal Presidente di norma almeno 7 giorni prima della data fissata dallo stesso per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi.
5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi delegati, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
6. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.
7. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti ritenuti necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 5
(Riunioni della Commissione)

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.
2. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
3. Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono nel giorno stabilito dal Presidente, ogni volta che si renda necessario valutare progetti o procedere a sopralluoghi ed ispezioni.

Articolo 6
(Decisioni della Commissione)

1. Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso a maggioranza qualificata del 2/3 dei membri presenti.
3. Ciascun Commissario ha il dovere di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.



**COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO**

**Articolo 7
(Verbale della Commissione)**

1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
 - l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - il parere, le condizioni d'esercizio e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
5. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.
6. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.
7. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

**Articolo 8
(Espressione del parere)**

1. Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
3. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa.
4. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione. In ogni caso, non possono essere accettate domande di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee pervenute entro il 5° giorno lavorativo precedente la data prevista per la manifestazione stessa.
5. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro 3 giorni dal ricevimento della stessa.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

6. Qualora l'Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede immediatamente a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

Articolo 9
(Richiesta di pareri e di autorizzazioni)

1. Nella richiesta del parere di conformità del progetto o di autorizzazione per pubbliche manifestazioni, redatta in competente bollo secondo gli schemi di cui ai modelli "C" e "D", allegati al presente regolamento, dovranno necessariamente essere indicati, pena l'inammissibilità dell'istanza:

- i dati relativi al soggetto richiedente;
- il tipo di richiesta;
- il tipo di attività;
- il nome, cognome e recapito del progettista;
- i riferimenti ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
- l'elenco dei documenti allegati (in quattro copie);
- in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, l'ubicazione ed il periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.

2. Alla richiesta deve essere allegata, in quattro copie, la documentazione tecnica di cui agli elenchi "A" e "B", allegati al presente regolamento, necessaria per verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali o degli impianti, nonché della prevenzione degli infortuni e la visibilità degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, redatta da un tecnico abilitato.

3. In ogni caso, la Commissione può chiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.

4. Ove occorranza chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 10
(Sopralluoghi e decisioni della Commissione)

1. Nell'ora e giorno fissati, la Commissione si riunisce nel luogo stabilito, per le verifiche di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.

2. In caso di sopralluogo, gli interessati devono aver già provveduto ad approntare i locali e/o impianti da sottoporre a verifica.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

3. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto precedentemente disposto, la Commissione provvede ad effettuare la verifica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.

4. Delle adunanze per sopralluoghi è redatto, a cura del Segretario, il verbale di cui al precedente art. 7.

Articolo 11
(Ufficio di Segreteria della Commissione)

1. L'Ufficio di Segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.

2. In particolare, il Segretario della Commissione:

- istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con eventuali allegati;
- redige i verbali di seduta della Commissione;
- custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma del precedente art. 7;
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione che ne fanno richiesta ed all'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Articolo 12
(Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a totale carico di chi ne chiede l'intervento e sono dovute per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dalle autorità o dall'interessato.

2. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese per funzionamento Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", secondo le modalità stabilite.

3. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di cui al precedente art. 9.

4. Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo.

5. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.

6. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche.

7. A ciascun componente avente diritto della Commissione spetta, per ogni effettiva partecipazione e per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza.

Art. 13
(Sanzioni)

Le sanzioni sono quelle previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'atto deliberativo dell'Organo che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto dell'intervento). Infine deve essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nelle necessarie dichiarazioni di conformità della parte di impianto modificato, da parte dell'installatore (legge n. 46/1990).

N.B. IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 POSTI (limite di competenza della Commissione di Vigilanza Comunale ex art.141 R.D.6.05.1940 n.635 la documentazione rappresenta comunque una indicazione per il professionista abilitato che dovrà redigere la relazione tecnica per impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti e fino a 200 - 4 copie cartacee + 1 su supporto informatico unitamente alla richiesta di sopralluogo).

a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati della dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.

b) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

c) Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.

d) Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

e) Collaudo dell'impianto di segnalazione incendi ove previsto.

f) Collaudo dell'impianto idrico antincendio evidenziante la portata e la pressione dello stesso e relativa dichiarazione di conformità.

g) Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità.

N. B.

1. Su specifica richiesta della Commissione Comunale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato.

2. Contestualmente alla richiesta di sopralluogo dovrà essere prodotta al Comando VV.FF anche per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive ex D.P.R. 447/1998 la richiesta di rilascio del certificato Prevenzione allegati Previsti dal D. M. 4/1998 per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi di cui al D.M.16 Febbraio 1982. In ottemperanza di quanto sopra, indicato dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la ricevuta rilasciata dal Comando Vigili del Fuoco.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

ELENCO "B"

**Documentazione tecnica da allegare ai fini dello svolgimento delle
verifiche ed accertamenti
(art. 141, comma 1, lett. b) e c), R.D. 6.5.1940 n. 635)**

PLANIMETRIA (4 copie)

- dalla quale risulti lo stato di fatto del locale e/o impianto come risulti alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite, comprese quelle di sicurezza.
- Effettuata la verifica, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente, timbrata dal Comune e firmata dai membri della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche).

PROGETTO E COLLAUDI IMPIANTI ELETTRICI (2 copie)

- idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica ed in particolare secondo il disposto della Legge n. 186/1968 e la vigente guida CEI 0-2 ultima edizione. La documentazione dovrà consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte ed il suo regolare funzionamento in relazione all'uso ed all'ambiente specifico.

In particolare la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

a) relazione descrittiva conforme alla guida CEI 0-2 ultima edizione.

In particolare dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

1. le norme di riferimento;
2. la classificazione dei luoghi;
3. la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
4. le modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
5. i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) ed alla emissione di gas tossici;
6. i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti dell'impianto, sia in condizioni normali che di emergenza;
7. le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi), con particolare riferimento a caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.;
8. per gli impianti di illuminazione di sicurezza dovranno essere prese in esame le considerazioni di cui alle norme CEI – UNI 1838;
9. coordinamento dei dispositivi di protezione per garantire la continuità del servizio e limitare i disservizi per guasti (selettività);



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

b) schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

1. schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi e schema unifilare) conforme alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
 2. disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione di apparecchiature e componenti elettriche (quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
 3. disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
 4. schemi dei quadri elettrici, conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
- tabelle e calcoli dimensionali. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

1. tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
2. tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
3. elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione, con le relative specifiche tecniche conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
4. disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi alla guida CEI 0-2 ultima edizione;
5. relazione di verifica delle protezioni adottate contro le scariche atmosferiche;

Inoltre:

- verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo Professionale, nell'ambito delle proprie competenze, da consegnare alla segreteria della C.C.V.L.P.S. all'atto del sopralluogo;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche da parte dell'installatore, ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, inviata alla A.S.L. o all'A.R.P.A., ovvero copia della denuncia;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti da parte dell'installatore, ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, inviata alla A.S.L. o all'A.R.P.A., ovvero copia della denuncia;
- copia della dichiarazione di conformità delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi da parte dell'installatore, ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, inviata alla A.S.L. o all'A.R.P.A. ovvero copia della denuncia;
- copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della Legge n. 46/1990, nell'ambito delle proprie competenze, da consegnare alla segreteria della C.C.V.L.P.S. all'atto del sopralluogo;
- per gli impianti di terra, dovrà, inoltre, essere allegata documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione della denuncia di cui al DPR n. 462/2001 agli enti competenti. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici abilitati che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti. Allo scopo il verbale di collaudo dovrà contenere esplicita dichiarazione in tal senso da parte del collaudatore.

VERIFICHE STRUTTURALI delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi strutture e impianti fissi:



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

- certificato di collaudo statico dell'intero edificio, impianto e struttura in genere, redatto da parte di un tecnico abilitato, nel quale viene fatto particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, soppalchi, scale, parapetti, controsoffitti, ecc.). I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- ogni dieci anni a far data dal certificato di collaudo statico, oppure ogni qualvolta vengano realizzati interventi tali da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica aggiornato della struttura, rilasciato da tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

STRUTTURE MOBILI E/O TEMPORANEE

- progetto esecutivo delle strutture (tendoni di circhi, tribune, gradinate, palchi, torri faro, scale, parapetti ecc.) approvato precedentemente al primo impiego, ai sensi della L. 1.3.1968 n. 337. Il progetto deve prevedere le eventuali limitazioni di impiego, incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento). Il progetto deve essere corredato di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, nonché della documentazione relativa alla conformità dei materiali impiegati;
- certificato di collaudo rilasciato dal fabbricante della struttura, con relazione dei calcoli strutturali;
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio della struttura e degli impianti, nonché di corretto uso, conformemente al progetto esecutivo rilasciato dal fabbricante, redatto da parte di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, da consegnare alla segreteria della C.C.V.L.P.S. all'atto del sopralluogo;
- certificazione di idoneità delle strutture portanti, di validità annuale per le parti lignee, e di validità triennale per le parti metalliche, redatta da parte di un tecnico abilitato.

CERTIFICAZIONI

- certificazioni di cui al Decreto Ministero dell'Interno 4.5.1998, Allegato 2;
- dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19.8.1996;
- dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, come stabilito dal D.M. 22.2.1996 n. 261, art. 4 comma 5 e art. 8, commi 2, 3 e 4 (personale VV.FF. e/o personale munito di attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. n. 609/1996);
- copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per la corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;
- relazione di impatto acustico. (nel caso di attività che si prevede possa produrre valori di emissione sonora superiori ai limiti, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti);
- relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.C.M. n. 215/1999.



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO "D"

Marca da Bollo

Al Responsabile Ufficio
Commercio/Polizia amministrativa
Comune di ARCORE

**DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**
(da presentare almeno 15 gg. prima della manifestazione)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
C.F./P.I. _____, in qualità di _____ della
Società / Associazione / Ente _____ C.F.
/ P.I. _____
con sede nel Comune di _____ Via/Piazza _____

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento della seguente manifestazione: .

Ballo _____ Concerto _____ Teatro _____ Esposizione _____
Altro _____ da effettuarsi presso o locali (o l'area) siti in Arcore, Via
/Piazza _____,
per i giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____ .

Considerata la temporaneità della manifestazione, ai sensi dell'art. 6 comma 1° punto h) della L. 447/95, si richiede deroga ai valori limite di immissione acustica di cui all'art. 2 comma 3° della medesima norma.

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- di avere la disponibilità dell'area sulla quale si svolgerà la manifestazione, di proprietà di _____
- che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà:
☐ inferiore a 100 persone
☐ compreso fra 100 e 200 persone
☐ superiore a 200 persone ed inferiore a 5000
☐ che il progettista responsabile è _____
con recapito _____
- ☐ che non vi sono precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS, ovvero che in data _____ la CPVLPS o la CCVLPS ha disposto _____
- ☐ Altro _____

Arcore, _____

IL RICHIEDENTE



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MILANO

Allega:

- Autocertificazione antimafia e penale;
 - Fotocopia carta d'identità del richiedente;
 - N° 1 marca da bollo, da applicarsi sull'autorizzazione
 - Documentazione di rito di cui all'allegato "B" del regolamento della C.C.V.L.P.S.
 - Dichiarazione di inizio attività S.I.A.E. ;
 - Ricevuta di versamento di € _____ ;
 - Altri documenti (es. copia decisioni C.P.V.L.P.S./C.C.V.L.P.S., pareri, ecc.)
-